Civile Ord. Sez. 5 Num. 27419 Anno 2026
Presidente: HMELJAK TANIA
Relatore: LEUZZI SALVATORE
Data pubblicazione: 20/10/2026

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 24540/2024 R.G. proposto da:

Scaffidi Militone Antonio, rappresentato e difeso dall'avvocato Giorgio Scisca

-ricorrente-

contro

Agenzia delle Entrate - Riscossione in persona del legale rappresentante pro tempore

-resistente-

avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II Grado della Sicilia n. 5363/2024 depositata il 09/07/2024.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/09/2026 dal Consigliere Salvatore Leuzzi.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

FATTI DI CAUSA

Antonio Scaffidi Militone impugnava dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Messina l'intimazione di pagamento n. 295 2012 9017895205/000, notificata il 20 marzo 2012 dall'agente della riscossione, relativa alla pretesa per l'IVA dell'anno 1998, fondata su una prodromica cartella di pagamento che l'ente assumeva notificata il 20 febbraio 2003. Il contribuente deduceva, in particolare, l'intervenuta prescrizione del diritto alla riscossione, sostenendo che l'avviso di intimazione era il primo atto portato alla sua conoscenza o, comunque, che, anche a voler considerare la dedotta notifica della cartella, era decorso il termine prescrizionale, e denunciava altresì la nullità dell'intimazione per omessa specifica indicazione delle somme richieste. L'agente della riscossione si costituiva contestando le avverse deduzioni, eccependo l'inammissibilità delle doglianze riferite ad atti già notificati e non tempestivamente impugnati, allegando la notifica della cartella di pagamento e richiamando, quale ulteriore atto della sequenza riscossiva, la comunicazione di iscrizione ipotecaria del 15 dicembre 2009. La Commissione tributaria provinciale di Messina, con sentenza n. 7640/12/2016, rigettava il ricorso, ritenendo applicabile al tributo erariale IVA il termine ordinario decennale di prescrizione, reputando regolare la notificazione della cartella e non fondata l'eccezione di nullità dell'intimazione per genericità degli importi. Il contribuente proponeva appello, insistendo sulla prescrizione della pretesa e sulla mancata prova della rituale notificazione della cartella presupposta, in ragione della dedotta insufficienza della documentazione prodotta dall'agente della riscossione. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione staccata di Messina, con sentenza n. 5363/02/2024, depositata il 9 luglio 2024, rigettava il gravame, confermando la decisione di primo grado sul rilievo che la cartella di pagamento era stata regolarmente notificata e non opposta, che la prescrizione applicabile al credito IVA era decennale ai sensi dell'art. 2946

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

c.c. e che il relativo decorso era stato interrotto dalla notifica della cartella del 20 febbraio 2003 e dalla successiva comunicazione di iscrizione ipotecaria, spedita il 14 dicembre 2009 e consegnata il 15 dicembre 2009; condannava, inoltre, l'appellante al pagamento delle spese del grado. Avverso tale sentenza, Antonio Scaffidi Militone ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi. L'Agenzia delle Entrate-Riscossione non ha notificato controricorso nei termini di legge, ma si è costituita formalmente al solo fine dell'eventuale partecipazione all'udienza di discussione, ai sensi dell'art. 370, primo comma, c.p.c.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il **primo motivo** di ricorso si censura, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, individuato nella mancata statuizione circa l'omessa allegazione della prodromica cartella di pagamento n. 29520020076353775000 e nel conseguente mancato assolvimento dell'onere della prova della notificazione degli atti presupposti. Il ricorrente deduce che la Corte di giustizia tributaria di secondo grado avrebbe apoditticamente affermato la regolare notificazione della cartella, senza esaminare la specifica contestazione, già prospettata in appello, relativa alla produzione, da parte dell'agente della riscossione, della sola relata o documentazione di notifica, in copia fotostatica, priva dell'atto cui essa si riferiva e, dunque, inidonea a dimostrare il contenuto del plico notificato e la riferibilità della notificazione alla cartella posta a fondamento dell'intimazione.

Il **primo motivo** è inammissibile.

La Corte di giustizia tributaria di secondo grado non ha omesso l'esame del tema relativo alla notificazione della cartella presupposta, ma lo ha espressamente scrutinato, affermando, per quanto qui rileva, che *«la cartella di pagamento è stata regolarmente notificata e non opposta»* e che il termine prescrizionale era stato interrotto dalla notifica della cartella

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

«avvenuta il 20/02/2003»; ha, inoltre, aggiunto che *«la notifica della cartella di pagamento è rituale, essendo stata predisposta in conformità al modello approvato con decreto dirigenziale del 28 giugno 1999 e successive modifiche e integrazioni»*. Il fatto storico rilevante, costituito dalla dedotta notificazione della cartella di pagamento posta a fondamento dell'intimazione, è stato dunque preso in considerazione dal giudice d'appello, il quale ne ha tratto conseguenze non condivise dal ricorrente, ma non per questo censurabili nei limiti dell'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

Va ribadito che il vizio di cui all'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., nel testo applicabile ratione temporis, è circoscritto all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, che risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, sia stato oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo; l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, tale vizio qualora il fatto storico rilevante sia stato comunque considerato dal giudice, ancorché la sentenza non dia conto di tutte le risultanze probatorie (Cass. n. 8053/2014; Cass. n. 34476/2019; Cass. n. 2268/2022; Cass. n. 18886/2023). Nella specie, la censura non individua un fatto storico pretermesso, ma si appunta sulla sufficienza, sulla riferibilità e sull'efficacia probatoria della documentazione prodotta dall'agente della riscossione, lamentando che la relata o documentazione di notifica, peraltro in copia, non sarebbe idonea, in difetto della produzione integrale della cartella, a dimostrare il contenuto del plico e la ritualità della notificazione.

Tali deduzioni, pur prospettate come omesso esame, sollecitano in realtà una rivalutazione del materiale documentale e del giudizio di fatto compiuto dalla Corte territoriale in ordine alla prova della notifica. Esse investono, quindi, l'apprezzamento delle risultanze istruttorie e la ricostruzione della sequenza procedimentale, attività riservate al giudice di merito e non rinnovabili in sede di legittimità, nella quale non è consentito

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

sostituire alla valutazione compiuta dal giudice d'appello una diversa lettura dei documenti acquisiti (Cass. n. 30042/2021; Cass. n. 20553/2021; Cass. n. 4583/2024). Né il motivo può essere scrutinato come omessa pronuncia sulla contestazione relativa alla mancata produzione della cartella nella sua interezza, poiché tale vizio, risolvendosi nella violazione dell'art. 112 c.p.c., deve essere dedotto ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., e non attraverso il paradigma del n. 5, oltre a richiedere una specifica allegazione del fatto processuale e della sua decisività (Cass. n. 22759/2014; Cass. n. 10862/2018; Cass. n. 29952/2022). Il primo motivo va, pertanto, dichiarato inammissibile.

Con il **secondo motivo** di ricorso si censura, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 2934, 2946 e 2948 c.c. e dell'art. 20, comma 3, del d.lgs. n. 472 del 1997, per avere la sentenza impugnata escluso l'intervenuta prescrizione del diritto alla riscossione delle somme richieste a titolo di IVA per l'anno 1998, nonché di sanzioni e interessi. Il ricorrente sostiene, da un lato, che difetterebbe la prova di validi atti interruttivi del termine prescrizionale, non essendo stata dimostrata la rituale notificazione né della cartella di pagamento né della comunicazione di iscrizione ipotecaria; dall'altro, che la Corte territoriale avrebbe erroneamente applicato il termine decennale di prescrizione, laddove, secondo la prospettazione del ricorso, per le obbligazioni periodiche, per le sanzioni tributarie e per gli interessi troverebbero applicazione i termini prescrizionali più brevi indicati dalle disposizioni richiamate.

Il **secondo motivo** è infondato quanto al credito IVA e inammissibile nella parte in cui, sotto le vesti della violazione di legge, presuppone una diversa ricostruzione della sequenza notificatoria e degli atti interruttivi. La sentenza impugnata ha affermato che «*trattandosi di iscrizione a ruolo di IVA con conseguente applicazione degli interessi e delle sanzioni scaturenti dal maggior tributo accertato, la prescrizione è decennale (l'art.*

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

2946 c.c.)» e che il termine è stato interrotto dalla notifica della cartella di pagamento *«avvenuta il 20/02/2003»* e dalla successiva *«lettera raccomandata a/r n. 13873971664 spedita il 14/12/2009 e consegnata il 15/12/2009»*, con cui l'agente della riscossione aveva comunicato l'iscrizione ipotecaria ai sensi dell'art. 77 del d.P.R. n. 602 del 1973. In tal modo, il giudice d'appello ha escluso il decorso del termine prescrizionale sulla base di un duplice presupposto: l'applicabilità al credito IVA del termine ordinario decennale e l'intervenuta notificazione di atti ritenuti idonei a interromperne il corso.

Quanto al primo profilo, la decisione è conforme al principio secondo cui il diritto alla riscossione dei tributi erariali, tra cui l'IVA, in mancanza di una diversa previsione di legge, si prescrive nel termine ordinario decennale di cui all'art. 2946 c.c. e non nel termine quinquennale previsto dall'art. 2948, n. 4, c.c. per le prestazioni periodiche, poiché l'obbligazione tributaria, pur correlata a singoli periodi d'imposta, conserva autonomia per ciascuna annualità e presuppone una distinta valutazione dei presupposti impositivi (Cass. n. 32308/2019; Cass. n. 40929/2021; Cass. n. 8972/2024; Cass. n. 11113/2024; Cass. n. 1733/2026). Né conduce a diversa conclusione il richiamo a Cass., Sez. U., n. 23397/2016, la quale ha escluso la conversione del termine breve eventualmente previsto per il credito sottostante in quello decennale ex art. 2953 c.c. per effetto della mancata impugnazione della cartella, ma non ha affermato che i crediti erariali IVA siano soggetti a prescrizione quinquennale; al contrario, la stessa pronuncia ha precisato che gli arresti in tema di IVA attengono all'individuazione del regime prescrizionale sostanziale del credito erariale e non all'applicazione dell'actio iudicati (Cass., Sez. U., n. 23397/2016; Cass. n. 32308/2019).

Quanto al dedotto difetto di prova degli atti interruttivi, la doglianza non denuncia un errore nell'individuazione della regola di diritto applicabile alla prescrizione, ma contesta l'accertamento compiuto dal giudice di merito in

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

ordine alla notificazione della cartella e della comunicazione di iscrizione ipotecaria, nonché alla loro idoneità a incidere sul decorso del termine. Essa presuppone, quindi, che questa Corte rivaluti la documentazione prodotta, la riferibilità degli atti e la sequenza procedimentale, sostituendo alla ricostruzione accolta dalla Corte territoriale una diversa lettura del materiale istruttorio. Una simile operazione è estranea al giudizio di legittimità, giacché il vizio di violazione di legge postula l'erronea ricognizione della fattispecie astratta e non può risolversi nella contestazione dell'accertamento di fatto o nella richiesta di un nuovo apprezzamento delle prove (Cass. n. 26110/2015; Cass. n. 195/2016; Cass. n. 3340/2019; Cass. n. 30042/2021; Cass. n. 4583/2024).

Diverso discorso deve svolgersi per sanzioni e interessi, per i quali la giurisprudenza di legittimità riconosce, in difetto di titolo giudiziale definitivo, il termine quinquennale: per le sanzioni, in forza dell'art. 20, comma 3, del d.lgs. n. 472 del 1997; per gli interessi, in applicazione dell'art. 2948, n. 4, c.c., avuto riguardo all'autonomia della relativa obbligazione una volta maturata rispetto al capitale (Cass. n. 13781/2023; Cass. n. 23052/2025). Tuttavia, nel caso in esame, la censura non può condurre alla cassazione della sentenza, poiché resta costruita sulla negazione della rituale notifica degli atti interruttivi e, dunque, sulla medesima premessa fattuale già ritenuta non scrutinabile in questa sede. Inoltre, la sentenza impugnata ha accertato la consegna della comunicazione di iscrizione ipotecaria il 15 dicembre 2009 e l'intimazione risulta notificata il 20 marzo 2012, sicché, anche assumendo il termine quinquennale per sanzioni e interessi, la prospettazione del ricorrente non individua un errore di diritto decisivo, ma torna a contestare la validità e la prova dell'atto interruttivo.

Ne deriva che la statuizione impugnata resiste alle censure: da un lato, perché ha correttamente applicato al credito IVA il termine prescrizionale decennale; dall'altro, perché l'ulteriore contestazione relativa alla

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

prescrizione, anche con riguardo ad accessori, sanzioni e interessi, presuppone una diversa valutazione della prova degli atti interruttivi, non consentita in sede di legittimità. Il secondo motivo va, pertanto, rigettato.

Il ricorso deve, dunque, essere rigettato. In mancanza di attività difensiva sostanziale dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione, costituitasi tardivamente al solo fine dell'eventuale partecipazione alla discussione, non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Nulla sulle spese.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 23/09/2026.

La Presidente

Tania Hmeljak

Corte di Cassazione - copia non ufficiale